



COMUNE DI GHIFFA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI
PER ATTIVITÀ TECNICHE
(ART. 45 D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)**

(Approvato con delibera G.C. n. 82 del 30/11/2023)

INDICE

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 – Gruppo di lavoro

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 – Centrali di committenza

Art. 8 – Quota del 20 per cento

TITOLO II – Incentivo per lavori

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

Art. 10 – Disciplina delle varianti

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

TITOLO III – Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

TITOLO IV – Disposizioni comuni

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

Art. 15 – Attività articolate e singole

Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 17 – Attività del personale dirigenziale

Art. 18 – Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 20 – Informazione e confronto

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 21 – Applicazione

Art. 22 – Norme di rinvio

Art. 23 – Entrata in vigore, abrogazioni, pubblicità

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto degli oneri per le attività tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 45 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato "Codice".

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'Amministrazione e, conseguentemente, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2
Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento e sono disciplinati dall'articolo 45 del Codice nonché dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali esclusa l'IRAP che trova copertura nel quadro economico. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Titoli II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 4, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo articolo 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del Codice e al presente Regolamento.

5. Qualora la prestazione professionale inerente al lavoro, servizio o fornitura, venga affidata in parte al personale interno della Stazione Appaltante, ai sensi del presente Regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante incrementano la quota di risorse di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 3 **Destinatari**

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio presso il Comune di Ghiffa che concorre, per fini istituzionali, al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della Stazione Appaltante e dell'Ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della stessa Stazione Appaltante.

2. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera *a*), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- a*) responsabile unico del progetto;
- b*) programmazione della spesa per investimenti;
- c*) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- d*) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e*) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f*) redazione del progetto esecutivo;
- g*) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h*) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i*) predisposizione dei documenti di gara;
- j*) direzione dei lavori;
- k*) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l*) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m*) direzione dell'esecuzione;
- n*) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o*) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p*) collaudo tecnico-amministrativo;
- q*) regolare esecuzione;

- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico;
- t) i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'articolo 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

4. Per "collaboratori", alla lettera t) di cui al precedente comma 2, si intendono coloro che, tecnici giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 4

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività e agli adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/*sub*-procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Titoli

II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 19.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35*bis* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi incentivi tecnici spettanti.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'articolo 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Articolo 7

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da Centrale di Committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% delle risorse finanziarie di quanto previsto dal presente Regolamento e, comunque, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 45 del Codice.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 3, comma 2.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.

4. La quota parte di incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti di cui al precedente comma 1, è comprensiva di entrambe le componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 del citato articolo 45 del Codice.

Articolo 8

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 4, comma 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'articolo 19;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- strutture ed impianti tecnologici/o informatici.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

TITOLO II

INCENTIVO PER LAVORI

Articolo 9

Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

OPERE	
da euro 40.000,00 a euro 1.000.000,00	Percentuale del 2%
da euro 1.000.000,00 a soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,80%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,60%

Articolo 10

Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.

Articolo 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30,00%
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,00%
Redazione del progetto esecutivo	5,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5,00%
Predisposizione dei documenti di gara	5,00%
Direzione dei lavori	10,00%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	6,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2,00%
Collaudo tecnico-amministrativo	3,00%
Regolare esecuzione	2,00%
Collaudo statico (ove necessario)	2,00%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate proporzionalmente.

TITOLO III

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 12

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 10.000,00 a euro 140.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 140.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,90%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,80%

Forniture	
da euro 10.000,00 a euro 140.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 140.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,90%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,80%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

Articolo 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30,00%
Programmazione della spesa per investimenti	5,00 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10,00%
Redazione del progetto (livello unico)	10,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5,00%
Predisposizione dei documenti di gara	10,00%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00%
Collaudo tecnico-amministrativo	5,00%
Regolare esecuzione/ Verifica di conformità	5,00%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate proporzionalmente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della quantificazione e liquidazione degli incentivi, il Responsabile del Servizio adotta apposita determinazione nella quale attesta:

- il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- eventuali aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o del lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- la competenza e professionalità dimostrate;
- la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile del Servizio è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo articolo 19.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile al Sindaco, al Segretario Comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 15

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (a titolo esemplificativo, RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di

partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività, ivi compresa la quota spettante ai collaboratori.

Articolo 16

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 5,00% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (articolo 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (articolo 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (articolo 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (articolo 116, Codice).

Articolo 17

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora, invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 95,00% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

3. L'attribuzione di "Elevata qualificazione" non è considerata qualifica dirigenziale.

Articolo 18

Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'Ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	40%
Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo	30%

	contrattuale	
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	40%

Articolo 19

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, su proposta del RUP.

3. Ai fini della liquidazione il Responsabile del Servizio competente predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

4. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Articolo 20

Informazione e confronto

L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Rientrano, comunque, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, anche nelle more della sua applicazione, gli interventi, relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa a far data dal 01 luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 22
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ente, alle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia.

2. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore, capace di esplicitare i propri effetti sui contenuti del Regolamento, è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dalla sua formale ricezione regolamentare.

Articolo 23
Entrata in vigore, abrogazioni, pubblicità

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione che lo approva (ossia, decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, oppure data di adozione, nel caso di delibere dichiarate immediatamente eseguibili *ex art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*), entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* ai sensi dell'art. 10 Disposizioni Preliminari al Codice civile.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni precedente disciplina regolamentare dettata da questo Ente.

3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ghiffa nella Sezione "Amministrazione trasparente".